



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA

IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. FILIPPO BARBA, IN DATA DEL 12/04/2021, HA EMESSO LA PRESENTE

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 730/2017 DEL RUOLO GENERALE AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:

C.F.: , NATO A , IL ,

, NATA A , IL , C.F.:

C.F.: , NATA A , IL ,

, NATA A , IL C.F.:

Rappresentato e difeso: dall'Avv.

PARTE ATTRICE

CONTRO

SPA, IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.:

Rappresentato e difeso: dall'Avv.

PARTE CONVENUTA



pattuizioni contrattuali, avvenuta nel rispetto delle norme di diritto vigenti. Rappresentava l'idoneità probatoria della documentazione posta a sostegno della richiesta ingiunzione, nonché la sussistenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto, dimostrativi del credito ingiunto. Chiedeva, pertanto, rigettarsi la spiegata opposizione e la spiegata domanda riconvenzionale.

Assegnati alle parti i termini per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, nonché i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il procedimento veniva istruito per il tramite della documentazione prodotta dalle parti nonché per il tramite di apposita C.T.U. contabile.

All'esito, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.11.2020, ove veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI

Nel procedimento conseguente all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, introdotto dall'attore / opponente, sussiste la caratterizzazione della particolare posizione che ognuna della parti in causa assume.

Nonostante la formale identificazione quale soggetto attore nel giudizio dallo stesso incardinato, l'opponente riveste la posizione di convenuto in senso sostanziale, a carico del quale, pertanto, grava l'onere di fornire prova della sussistenza dei fatti estintivi e/o modificativi del diritto rivendicato in ingiunzione.

Viceversa, sul creditore opposto, convenuto in senso formale, assurge a soggetto attore sostanziale e, pertanto, sullo stesso grava l'onere di fornire idoneo supporto probatorio a sostegno del diritto rivendicato per il tramite del decreto ingiuntivo.

In sede monitoria, l'onere probatorio del creditore istante (attore sostanziale nell'eventuale giudizio di merito conseguente alla spiegata opposizione), è soddisfatto mediante produzione documentale attestante la sussistenza del credito. Documentazione che, nel caso in esame, va fatta coincidere con l'attestazione ex art. 50 TUB allegata al fascicolo monitorio dal creditore / opposto. Attestazione, questa, idonea solamente al fine di ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento.



La Suprema Corte, infatti, ha sancito che *“La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cass. civ., sez. I, 06/06/2018, n. 14640)*. Ed ancora, *“L'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi” (Cass. civ., sez. III, 27/05/2019, n. 14357)*. Ed infine, *“In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto,*



trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente” (Cass. civ., sez. I, 25/09/2003, n. 14234).

Orbene, nel caso in esame, parte opponente non ha solamente contestato l'efficacia del documento posto a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo, ma ha altresì contestato nel merito la sussistenza del credito rivendicato.

Ed allora, stante che il creditore opposto, come detto, riveste la posizione di attore sostanziale, è sullo stesso che grava l'onere di fornire idonea prova del proprio assunto sia mediante la produzione di tutta la documentazione attestante la sussistenza del contratto che del relativo credito derivante dall'estratto di conto corrente bancario.

Documenti questi che solamente in parte sono stati regolarmente prodotti in giudizio dalle parti processuali ed in forza degli stessi è stato disposto l'accertamento peritale al fine di verificare la sussistenza di quanto lamentato dagli attori opponenti con conseguente accertamento dell'effettivo saldo contabile in favore dell'una ovvero dell'altra parte processuale.

Dall'elaborato peritale originario ed integrativo, scevro da evidenti errori e vizi logici e, pertanto, assolutamente condiviso e condivisibile, è emerso in maniera chiara, esaustiva e conclusiva, che:

A) in relazione al rapporto di conto corrente n° _____ :

- “si è riscontrata l'assenza di fogli sottoscritti dal cliente relativi a modifiche delle condizioni previste dal contratto di apertura; si è provveduto a stornare delle spese addebitate in quanto difformi rispetto al contratto, escluso le spese indicate come bolli; non è stata operata alcuna modifica ai giorni valuta previsti in contratto poiché correttamente applicati; si è provveduto a stornare la CMS in quanto applicata in maniera difforme rispetto a quanto previsto in contratto fino alla data di applicazione dell'art.2 bis della Legge 2/09; si è provveduto a stornare gli importi per DIF o CMS per il periodo successivo all'applicazione dell'art.2 bis della Legge 2/09, in quanto non è stata rinvenuta agli atti alcuna pattuizione; si è applicata la



capitalizzazione semplice per gli interessi attivi e passivi nel periodo che precede la delibera C.I.C.R. del 09/02/2000, mentre successivamente si è calcolato trimestralmente gli interessi attivi e passivi; infine, poiché il contratto di apertura del conto corrente è stato stipulato in data antecedente al 09/07/1992 (data di entrata in vigore della “Legge sulla trasparenza bancaria” L.154/92) e il saggio di interesse indicato in contratto non risulta concretamente applicato dalla Banca, si è applicato il tasso di interesse legale di cui all’art.1284 c.c.”;

- “rileva uno sforamento del tasso soglia nel primo, secondo e terzo trimestre del 1998, nel terzo trimestre 1999, quarto trimestre 2012 e primo secondo e terzo trimestre 2013 ... si rileva lo sforamento per i periodi che vanno dal quarto trimestre del 2012 al terzo trimestre del 2014. In considerazione di quanto esposto al Punto C, si è ritenuto opportuno effettuare il ricalcolo del saldo, riconducendo il Tasso effettivo a livello del Tasso soglia operando una riduzione delle spese e oneri addebitati, in quanto il superamento del tasso soglia si è ritenuto riconducibile all’incidenza delle spese e oneri addebitati; in particolare all’incidenza della CIV che pur essendo un onere con carattere di straordinarietà viene inserito tra gli oneri annualizzati provocando lo sforamento”;

*- “A seguito della rielaborazione il saldo passivo del conto corrente passa da euro - 86.326,53 a un saldo attivo pari a euro 283,84, con una differenza di euro 86.610,37. Cioè il cliente, in seguito al ricalcolo, risulta creditore nei confronti della Banca per **euro 283,84**”.*

Da tali conclusioni, deriva inoppugnabilmente che la linea di credito relativa al conto corrente n° _____, rivendicata per il tramite del decreto ingiuntivo n° 120/2017 opposto, era ed è da ritenersi insussistente con conseguente accoglimento della proposta opposizione e revoca del medesimo D.I. 120/2017.

Di contro, in relazione alla linea di credito relativa al mutuo chirografario del 24.03.2010, va rilevato come le pattuizioni dello stesso sono assolutamente legittime, anche in considerazione della generica contestazione delle stesse da parte degli opposenti.

Conseguentemente, la medesima linea di credito rivendicata per l'importo



complessivo di € 9.895,40, non può affatto essere travolta dall'opposizione e, quindi, va integralmente confermata in favore dell'istituto di credito opposto.

In relazione, infine, alla spiegata domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno subito dall'attore/opponente , stante che la stessa è rimasta priva di ogni sostegno probatorio, non può trovare accoglimento.

Ciò al pari della spiegata domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., atteso che non è affatto emersa, dall'istruttoria processuale, né la mala fede né la colpa grave dell'azione e delle difese spiegate dall'opposto.

Va da se che anche tale domanda non può che essere rigettata.

L'esito del giudizio e la parziale reciproca soccombenza, comportano e giustificano la compensazione tra le parti, nei limiti di 1/3, delle spese di lite che, nell'intero, si liquidano in complessivi € 6.800,00, di cui € 800,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.

Restano, invece, a totale carico dell'istituto opposto, le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.

P.Q.M.

il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- Accoglie la spiegata opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n° 120/2017 - R.G. - emesso dal Tribunale di Sciacca in data del 31.03.2017;
- Dichiaro che il saldo del conto corrente è pari ad € 283,84, in favore del correntista, odierno attore/opponente;
- Dichiaro che l'istituto opposto è creditore nei confronti della parte attrice/opponente della somma di € 9.895,40, relativo al mutuo chirografario del 24.03.2010;
- Rigetta ogni altra domanda, anche riconvenzionale per come spiegata dalle parti;
- Pone definitivamente a carico dell'Istituto opposto/convenuto, le spese di C.T.U. per come liquidate con separato decreto;
- Compensa tra le parti, nei limiti di 1/3, le spese di lite che, nell'intero, si liquidano in complessivi € 6.800,00, di cui € 800,00 per spese, oltre rimborso spese generali



15% ex D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, di cui si dispone la
distrazione in favore dell'Avv. Vita , dichiaratasi antistataria.

Così deciso in Sciacca, 12/04/2021

Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

